REGOLAMENTO (CEE) N. 715/82 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1982

relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Guinea Equatoriale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (2), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 28 maggio 1980, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 000 tonnellate di cereali alla Guinea Equatoriale a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1980;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (6); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(6) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1980.
2. **Beneficiario** : Guinea Equatoriale.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Guinea Equatoriale.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 345 tonnellate (1 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - — riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti,
 - — umidità : 15 %,
 - — rotture di riso : massimo 5 %,
 - — grani gessati : massimo 5 %,
 - — grani striati rossi : massimo 3 %,
 - — grani vaiolati : massimo 1,5 %,
 - — grani macchiati : massimo 1 %,
 - — grani gialli : massimo 0,050 %,
 - — grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - — in sacchi (1),
 - — qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
 - — peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi,
 - — iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :
 « ARROZ BLANQUEADO GRANO LONGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Malabo.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 19 aprile 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 10 al 31 maggio 1982.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.